Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Direttiva n. 22/2025

Al Questore - Parma
Al Comandante Provinciale CC - Parma
Al Comandante Provinciale GdF - Parma
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco - Parma
Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali – Parma
(*anche per la comunicazione agli Uffici dipendenti*)
Al Comandante del NAS-CC - Parma
Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare - Parma
Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC - Parma
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
Al Comandante della Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni - Parma
Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
Al Comandante della Polizia Provinciale - Parma
Al Comandante della Polizia Locale – Parma
All'Ufficio Notizie di reato – Sede
Agli Ufficiali/Agenti di PG – Sede
Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano dé Melegari, Varsi

e, per conoscenza
Ai Magistrati dell'Ufficio (togati ed onorari) – Sede

e, per doverosa informazione
Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello - Bologna

e, per conoscenza
Al Presidente del Tribunale- Sede
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – Parma
Al Presidente della Camera Penale - Parma

Oggetto: Legge 2.12.2025, n. 181 (*"Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"*), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2.12.2025, in vigore dal 17.12.2025.
Linee guida operative

Sommario

PREMESSA 3
PARTE PRIMA - MODIFICHE AL CODICE PENALE 4
1.1) - IL NUOVO ART. 577-BIS C.P. 4
1.1.a) - La struttura del reato in generale 4
1.1.b) - L'individuazione della persona offesa quale "donna" 4

1.1.c) - I motivi a delinquere 5
1.1.d) - Il trattamento sanzionatorio: le circostanze aggravanti 6
1.2) - Il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. 6
1.2.a) - I maltrattamenti: modifiche e aggravante ad effetto speciale 6
1.3) - La confisca obbligatoria in caso di maltrattamenti: l'art. 572-bis c.p. 7
1.4) - Le aggravanti per una pluralità di ipotesi: a) art. 585 c.p.; b) 593-ter c.p.; c) 609-ter c.p.; d) 612-bis c.p.; e) 612-ter c.p. 7
1.4.a) - art. 585 c.p. (Circostanze aggravanti) 7
1.4.b) - 593-ter c.p. (interruzione di gravidanza non consensuale) 9
1.4.c) - 609-ter c.p. (violenza sessuale aggravata) 9
1.4.d) - 612-bis c.p. (c.d. stalking) 10
1.4.e) - 612-ter c.p. (c.d. revenge porn) 11

PARTE SECONDA - MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE 11

2.1) - Premessa 11
2.2) . Le modifiche in tema di competenza per materia (art. 33-ter c.p.p.) (omissis) 12
2.3) - Le modifiche in tema di obblighi informativi e comunicativi verso la persona offesa e le vittime di reato (artt. 90-bis, 90-bis.2, 90-ter, 299, comma 2-bis, 309 e 310 c.p.p.; art. 58-sexies L. 345/1975) 12
2.3.a) - Le modifiche all'art. 90-bis c.p.p. (omissis) 12
2.3.b) - L'introduzione del nuovo art. 90-bis.2 c.p.p. 12
L'art. 90-bis.2 c.p.p. recita testualmente (trattandosi di una norma introdotta ex novo dalla legge 181/2025, esso viene riportato in carattere grassetto, sottolineato, corsivo): 12
"Art. 90-bis.2 (Ulteriori informazioni alla persona offesa). 12
2.3.c) - Le modifiche all'art. 90-ter c.p.p. 13
2.3.d) - Le modifiche dell'art. 299, comma 2-bis, c.p.p. 14
2.3.e) - Le modifiche degli artt. 309 e 310 c.p.p. 14
2.4) - Le modifiche in tema di diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato (art. 91 c.p.p.) 15
2.5) - Le modifiche in tema di intercettazioni (art. 267 c.p.p.) 15
2.6) - Le modifiche in tema di misure cautelari personali (art. 275, 282-bis e 282-ter c.p.p.) 17
2.6.a) - La modifica dell'art. 275 c.p.p.: il comma 2-bis 18
2.6.b) - La modifica dell'art. 275 c.p.p.: il nuovo comma 3.1. 19
2.6.c) - La modifica dell'art. 282-bis c.p.p. 19
2.6.d) - La modifica dell'art. 282-ter c.p.p. 20
2.7) (omissis) 20
2.8) - Le modifiche in tema di assunzione di informazioni (art. 362 c.p.p.) 20

PARTE TERZA - LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA 21

A) Argomenti da trattare nel raccogliere le dichiarazioni 21
B) Redazione della informativa di reato 22
C) Avvisi e comunicazioni 22
D) Avvisi e comunicazioni: in particolare, la richiesta della persona offesa di essere sentita dal P.M. personalmente 23
D) Intercettazioni 23
E) Le misure cautelari – I controlli 24

PARTE QUARTA - ENTRATA IN VIGORE 24

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2.12.2025 è stata pubblicata la legge 2.12.2025, n. 181, con la quale -tra l'altro- nel nostro ordinamento è stato introdotto il c.d. *reato di femminicidio*.
Con la presente *direttiva* si forniscono le prime indicazioni, anche di carattere operativo, in ordine alla applicazione della legge, anticipando sin d'ora che -**per comodità di lettura- le novità introdotte dalla legge vengono riportate in carattere grassetto, corsivo, sottolineato**.
Va subito detto che la legge in esame si inserisce in un quadro ampio di interventi legislativi finalizzati ad assicurare sempre maggior tutela nel settore della c.d. *violenza di genere*, quadro nel quale vanno inserite, tra le altre:

- la **legge n. 69 del 2019** (c.d. *Codice rosso*), che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica, ed ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale (tra cui il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e quello di costrizione o induzione al matrimonio) ed aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale).
- la **legge n. 122 del 2023**, che interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, ovvero l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; ed inoltre prevede che, qualora il p.m. non abbia rispettato il suddetto termine, il Procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato;
- la **legge n. 168 del 2023** (*"Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"*), che ha apportato incisive modifiche ai codici penale, di procedura penale, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011) e ad alcune leggi speciali al fine di rendere maggiormente efficace l'impianto delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne.

In relazione alle citate leggi, si richiama l'attenzione sulle seguenti Direttive adottate da questo Ufficio:

(a) n. 8/2019 del 29.07.2019
(b) n. 6/2022 del 24.03.2022 (linee guida per la Polizia Giudiziaria)
(c) n. 15/2023 del 27.09.2023 (sulla legge 8 settembre 2023, n. 122) – per i Magistrati
(d) n. 20/2023 del 6.12.2023 (sulla legge 24 novembre 2023, n. 168)
(e) n. 15/2024 dell'8.05.2024 (su alcune criticità segnalate dalla Polizia Giudiziaria).

Per ragioni di semplificazione, si è preferito adottare una direttiva specifica per la Polizia Giudiziaria contenente i soli paragrafi di specifico interesse (con l'aggiunta delle modifiche in tema cautelae) e con la presenza di *Linee guida* operative.

Parte prima - Modifiche al codice penale

1.1) - Il nuovo art. 577-bis c.p.

1.1.a) - La struttura del reato in generale

L'art. 1, comma 1 lettera a), introduce nel codice penale l'art. 577-*bis* che prevede il delitto di *femminicidio* [1]. *Il femminicidio* è una fattispecie specifica di omicidio, punita con la pena dell'ergastolo, caratterizzata, rispetto alle altre ipotesi di omicidio, da due elementi:

a) da un lato, la qualità della persona offesa, che può essere unicamente una **donna**;
b) dall'altro, dai motivi a delinquere, dal momento che esso si ravvisa allorquando l'omicidio sia commesso (alternativamente) come:
   1) atto di **odio**
   2) atto di **discriminazione**
   3) atto di **prevaricazione**
   4) atto di **controllo, possesso o dominio**
      verso la vittima, **in quanto donna;**
      ovvero:
   5) in relazione al **rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo;**
   6) atto di **limitazione delle libertà individuali della stessa.**

Di seguito si approfondiscono questi aspetti, evidenziando subito che, affinchè il reato sia configurabile, **debbono sussistere entrambi gli elementi indicati ai punti a) e b),** di talché, in difetto di uno dei due, non sarà ravvisabile il *femminicidio*, tanto che -come precisa l'ultima parte del comma 1- al di fuori delle ipotesi descritte al primo periodo del primo comma, trova applicazione l'art. 575 c.p., ovvero l'omicidio *ordinario*.
Conseguenza di quanto sinora esposto è che, qualora la vittima sia una donna, ma l'omicidio sia stato commesso per motivi diversi da quelli elencati nel comma 1 dell'art. 577-*bis* c.p. (ad esempio, per motivi di interesse economico), non sarà configurabile il delitto di *femminicidio*, bensì l'omicidio *ordinario*.
Ovviamente, a maggior ragione lo stesso dicasi nel caso in cui si ravvisi uno dei motivi innanzi elencati (ad esempio: in relazione al rifiuto della vittima di instaurare o mantenere un rapporto affettivo con l'agente), ma la persona offesa sia un uomo, nel qual caso sarà configurabile il delitto di omicidio *ordinario*.

1.1.b) - L'individuazione della persona offesa quale "donna"

Con riferimento alla nozione di ***donna***, ai fini della configurabilità del delitto di femminicidio, va precisato che, in ossequio ai principi di stretta legalità e del divieto di analogia in materia penale, deve considerarsi tale solo chi all'anagrafe è registrata come donna in quanto fisiologicamente tale, con esclusione, dunque, di ogni altra soluzione *alternativa*.

---

[1] L'art. 577-bis c.p. recita testualmente (trattandosi di norma completamente nuova, tutto il testo è riportato **in grassetto, corsivo, sottolineato**)
"Art. 577-bis. - (Femminicidio) –
Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici".

Tale precisazione appare opportuna giacché -come si evince dai lavori preparatori [2]- nel corso dell'iter parlamentare della legge vi sono state plurime proposte emendative al testo dell'art. 577-bis c.p., tese a rendere meno *univoco* il sesso femminile della persona offesa, con richiami ai concetti di *"identità di genere"*, *"orientamento sessuale"*, *"espressione di genere"*, uccisione di *"persone percepite dall'agente come donne ma anagraficamente registrate come uomini"*.
Nessuno di tali emendamenti ha trovato accoglimento, di tal che non vi può essere dubbio sul fatto che il termine *donna* vada interpretato nella sua accezione *ordinaria*, senza spazi interpretativi *creativi*.
Peraltro, anche le statistiche portate a sostegno della proposta di legge fanno riferimento ai *femminicidi, intesi* come uccisione di donne in senso *naturalistico*.

1.1.c) - I motivi a delinquere

In questa sede, l'art. 577-bis c.p. viene passato in rassegna onde mettere in luce i vari *motivi a delinquere* prima catalogati ai punti 1)-6).
Sin da adesso si sottolinea la rilevante importanza che assumono, nel panorama normativo, tali *motivi a delinquere*, dal momento che essi sono stati introdotti anche per i maltrattamenti (**cfr. paragrafo 1.2**) e per una serie di ulteriori reati (**cfr. paragrafo 1.4**).
Per quanto concerne la nozione di atti di ***discriminazione*** e di ***odio***, si evidenzia innanzitutto come tali modalità di condotta siano già previste in altre fattispecie penali, quale quella di cui all'art. 604-*bis* c.p. (*"Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa"*), che punisce *"chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di **discriminazione** per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"*.
Sul punto la giurisprudenza è intervenuta per chiarire e specificare la portata applicativa ed il significato delle predette disposizioni, precisando che *"l'odio razziale o etnico è integrato non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, ma solo da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori e che la "**discriminazione** per motivi razziali" è quella fondata sulla qualità personale del soggetto e non sui suoi comportamenti"*.

Quanto al riferimento contenuto nel nuovo art. 577-*bis* c.p. agli atti di ***discriminazione*** nei confronti della persona offesa in quanto donna, va evidenziato come lo stesso sia una diretta conseguenza del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., che impone la parità di trattamento tra uomo e donna.

Con riferimento alla condotta realizzata come atto di ***prevaricazione***, è possibile richiamare i principi che la giurisprudenza di legittimità ha elaborato nell'ambito del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p., a proposito del quale la Cassazione ha affermato come le condotte di prevaricazione fisica o morale idonee ad integrare la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. siano quelle in grado di ledere l'integrità psico-fisica della persona offesa all'interno di quei contesti di tipo familiare o di affidamento in cui la stessa dovrebbe ricevere protezione (Cass. Pen. sent. n. 23104/2021) e siano ravvisabili in quei contesti in cui è rinvenibile una situazione di passiva soggezione di una parte nei confronti dell'altra (cfr. Cass. pen. sent. n. 5258/2016; in termini analoghi cfr. Cass. pen. sent. n. 809/2023).

Con riferimento agli atti di ***possesso***, ***controllo*** e ***dominio***, si rinvia alla giurisprudenza di legittimità formatasi su tali modalità della condotta nell'ambito della commissione dei reati di atti persecutori ex art. 612-*bis* c.p. (cfr. Cass. Pen. sent. n. 9966/2017; Cass. Pen. sent. n. 20786/2019) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p. (cfr. Cass. Pen. sent. n. 20870/2025).

Con riferimento alla nozione di ***rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo*** [3], tale disposizione reprime la condotta posta in essere nell'ambito di una relazione tra il soggetto agente e la persona offesa.
Per *"relazione affettiva"* s'intende non solo la stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione, in quanto la "relazione affettiva" s'incentra sul sentimento affettivo che connota il legame tra autore del reato e vittima (cfr. Cass. Pen. sent. n. 11920/2018; Cass. Pen. sent. n. 25516/2024).

---

[2] Cfr. Fascicolo Iter - DDL S. 1433 - *"Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"*.
[3] Questo specifico profilo è stato inserito nel testo definitivo della legge in occasione del suo esame da parte del Senato.

Con riferimento al reato di femminicidio ex art. 577-*bis*, comma 1 c.p. posto in essere come atto di ***limitazione delle libertà individuali della donna***, con tale espressione debbono intendersi tutti i diritti e le libertà della persona offesa.

1.1.d) - Il trattamento sanzionatorio: le circostanze aggravanti

Il comma 2 dell'articolo 577-*bis* c.p. prevede l'applicabilità al reato di femminicidio delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 576 [4] e 577 [5] c.p. (già configurabili in relazione al delitto di omicidio ex art. 575 c.p.).

1.2) - Il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.

1.2.a) - I maltrattamenti: modifiche e aggravante ad effetto speciale

Il reato di cui all'art. 572 c.p. ha subito una duplice modifica [6].

---

[4] **L'articolo 576 c.p. recita testualmente:**
"Art. 576 (Circostanze aggravanti. Ergastolo)
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso
1) con il concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61 c.p.;
2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-*quinquies*, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*;
5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* nei confronti della persona offesa;
5-*bis*) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.
6. È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61 c.p.".

[5] **L'articolo 577 c.p. recita testualmente:**
"Art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo)
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:
1) contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
2) con il mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3) con premeditazione;
4) con il concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste".

[6] **L'art. 572 c.p. recita ora testualmente (la parti modificate sono riportate in neretto, corsivo, sottolineato):**
"Art. 572 *(Maltrattamenti contro familiari e conviventi).*
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ***ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione***, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

A) In **primo luogo**, mediante l'art. 1, comma 1, lettera b) della legge, al primo comma, dopo le parole *"o comunque convivente"* è inserita l'espressione *"ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione"*.
In tal modo (...) di fatto la nuova legge ha adeguato la normativa a quell'orientamento giurisprudenziale che riteneva ravvisabile il reato anche nel caso in cui la convivenza era cessata, ma l'autore del reato e la vittima fossero legati dalla presenza di figli.

B) In **secondo luogo**, è stato aggiunto un comma, che prevede un'aggravante ad effetto speciale (aumento *da un terzo alla metà*) nel caso in cui il reato venga commesso con le stesse finalità elencate a proposito del c.d. *femminicidio*, ovvero come atto di ***odio*** o di ***discriminazione*** o di ***prevaricazione***, ovvero ancora come atto di ***controllo*** o ***possesso*** o ***dominio in quanto donna***, oppure ancora in relazione al ***rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo*** o come atto di ***limitazione delle sue libertà individuali***.
Si tratta dei medesimi concetti appena espressi a proposito del nuovo reato di *femminicidio*, per cui si fa rinvio al paragrafo relativo ai *motivi a delinquere*.
Già si è detto che tale aggravante la si ritroverà ancora più avanti, a proposito di altri reati per i quali è stata introdotta (**cfr. *infra*, paragrafo 1.4**).

1.3) - La confisca obbligatoria in caso di maltrattamenti: l'art. 572-bis c.p.

L'articolo 1, comma 1, lett. c) (non previsto nel testo originario, ma introdotto in occasione dell'esame da parte del Senato), mediante la creazione di una nuova norma (l'art. 572-bis c.p. [7]), prevede la confisca obbligatoria dei beni, compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati utilizzati per la commissione del reato di cui all'art. 572 c.p.; detta confisca va applicata sia in caso di condanna che in caso di *patteggiamento* ex art. 444 c.p.p. .

1.4) - Le aggravanti per una pluralità di ipotesi: a) art. 585 c.p.; b) 593-ter c.p.; c) 609-ter c.p.; d) 612-bis c.p.; e) 612-ter c.p.

Come anticipato al paragrafo relativo al reato di cui all'art. 577-bis c.p. (c.d. *femminicidio*), i *motivi a delinquere* hanno assunto rilevanza strategica in una serie di reati, caratterizzati dall'essere rivolti ai danni di una persona *in quanto donna*.
Invero, l'art. 1, comma 1, lettere d), e), f), g), h) della legge 181/2025 ha previsto, come *aggravante ad effetto speciale*, i citati *motivi a delinquere* per una serie di reati (ulteriori a quello di cui all'art. 577-bis ed a quello di cui all'art. 572 c.p. dei quali si è già parlato innanzi), che di seguito si andranno ad analizzare: si tratta dei reati di cui agli artt. 585, 593-ter, 612-bis e 612-ter c.p.; inoltre, nel caso del 609-ter c.p., ha previsto un ulteriore aumento nella misura di un terzo.

1.4.a) - art. 585 c.p. (Circostanze aggravanti)

La legge 181/2025 ha dunque aggiunto un quarto comma nell'art. 585 c.p., che già prevede delle circostanze aggravanti per alcune ipotesi di lesioni volontarie elencate nel primo comma dello stesso art. 585 c.p., per cui -per effetto della nuova normativa- ogni volta che uno dei reati (appresso indicati) venga commesso per uno dei *motivi a delinquere* più volti indicati, si applicherà l'aumento della pena *da un terzo alla metà* [8].

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali".

[7] **L'art. 572-bis c.p. recita testualmente (trattandosi di norma nuova, tutto il testo viene qui riportato in *carattere grassetto, corsivo, sottolineato*):**
"Art. 572-*bis*. - (*Confisca*) –
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato".

[8] **L'art. 585 c.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
«Art. 585 *(Circostanze aggravanti).*

I reati interessati da questa ulteriore aggravante sono i seguenti:

(a) **art. 582 c.p.** [9]; si tratta del reato di *lesioni personali*, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni; detto reato, nel tempo, ha registrato diversi interventi legislativi, uno dei più significativi dei quali è quello di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. *riforma Cartabia*) [10];

(b) **art. 583 c.p.** [11]; si tratta dell'articolo che contempla le lesioni *gravi* (punite con la reclusione da 3 a 7 anni) e le lesioni *gravissime* (punite con la reclusione da 6 a 12 anni);

(c) **art. 583-bis c.p.**; si tratta del reato di *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* [12], che punisce con la reclusione da 4 a 10 anni alcune pratiche (al di fuori di esigenze terapeutiche) come la *clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione*, ovvero con la reclusione da 3 a sette anni le lesioni agli organi genitali femminili, da cui derivi una malattia nel corso o nella mente (con attenuanti o aggravanti a seconda dei casi ivi contemplati) [13];

Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»

[9] **L'art. 582 c.p. recita testualmente:**
"Art. 582 (Lesione personale)
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità".

[10] In relazione a tale intervento, questo Ufficio ebbe ad adottare la direttiva n. 2/2023 del 17.01.2023, cui era allegata una tabella contenente le varie ipotesi di lesioni, con l'indicazione delle pene edittali, la competenza, la procedibilità, le modalità di esercizio dell'azione penale.

[11] **L'art. 583 c.p. recita testualmente:**
"Art. 583 (Circostanze aggravanti)
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3° (omissis)
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2° la perdita di un senso;
3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4°-5° - omissis"

[12] Tale reato è stato introdotto dall'art. 6, comma 1, della l. 9 gennaio 2006, n. 7.

[13] **L'art. 583-bis c.p. recita testualmente:**
"Art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

(d) **art. 583-quinquies c.p.** [14]; si tratta del reato di *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*, che punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la deformazione o lo sfregio permanente al viso (si pensi, ad esempio, allo sfregio determinato dall'uso di acido gettato sul viso);
(e) **art. 584 c.p.** [15]; si tratta dell'*omicidio preterintenzionale*, che punisce con la reclusione da 10 a 18 anni l'uccisione di una persona mediante atti diretti a commettere i reati di percosse o di lesioni.

In definitiva, ogni volta che una *lesione volontaria* -compresa quella che determina la morte nell'*omicidio preterintenzionale*- sia commessa per uno dei *motivi a delinquere* introdotti dalla nuova legge, si applica l'**aumento di pena da un terzo alla metà**.

1.4.b) - 593-ter c.p. (Interruzione di gravidanza non consensuale)

L'art. 593-ter c.p. punisce con la reclusione da 4 ad 8 anni l'*interruzione di gravidanza non consensuale*; è prevista una diminuente nel caso in cui dalle lesioni derivi una accelerazione del parto, mentre sono previste delle aggravanti nel caso in cui derivino, rispettivamente, lesioni gravissime o la morte della donna.
Nel reato in esame la nuova legge ha introdotto un sesto comma, per cui, ogni volta che l'*interruzione di gravidanza non consensuale* venga commessa per uno dei *motivi a delinquere* introdotti dalla citata nuova legge, si applica l'**aumento di pena da un terzo alla metà** [16].

1.4.c) - 609-ter c.p. (violenza sessuale aggravata)

L'art. 609-ter c.p. costituisce già di per sé una *circostanza aggravante* del delitto di *violenza sessuale* di cui all'art. 609-bis c.p. (quest'ultimo, punito con la reclusione da 6 a 12 anni).
Fino all'entrata in vigore della legge 181/2025, tale articolo prevedeva:
(a) l'aumento di 1/3 di pena (e dunque con la reclusione da 8 a 16 anni) per gli atti compiuti in presenza di determinate situazioni, meglio descritte nei punti da 1 a 5-septies del primo comma dell'articolo;

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della ((responsabilità genitoriale));
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".

[14] **L'art. 583-quinquies c.p. recita testualmente:**
"Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).
Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno".

[15] **L'art. 584 c.p. recita testualmente:**
"Art. 584 (Omicidio preterintenzionale)
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni".

[16] **L'art. 593-ter c.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
«Art. 593-ter *(Interruzione di gravidanza non consensuale)*
Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'accelerazione del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.»

(b) l'aumento della metà (e dunque la reclusione da 9 a 18 anni) se invece il fatto è commesso ai danni di persona che non ha compiuto gli anni 14;
(c) il raddoppio della pena (e dunque la reclusione da 12 a 24 anni) se il fatto è commesso ai danni di persona che non ha compiuto gli anni 10.

Orbene, nel reato in esame la nuova legge ha introdotto, nel primo comma, un nuovo punto, denominato **"5-ter.1"** per cui da oggi, ogni volta che la violenza sessuale venga commessa per uno dei *motivi a delinquere* più volte citati, si applicherà l'aumento di pena descritto nel precedente "punto a", e dunque l'aumento di un terzo (conseguentemente, **la pena della reclusione da 8 a 16 anni**) [17].

1.4.d) - 612-bis c.p. (c.d. stalking)

L'art. 612-bis c.p. sanziona con la reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi i c.d. *atti persecutori* (o *stalking*), con una serie di aggravanti a seconda che:

(a) il fatto sia commesso dal coniuge (anche se separato o divorziato), o da persona (già o attualmente) legata da relazione affettiva alla persona offesa, oppure attraverso strumenti informatici o telematici (in questi casi, l'aumento della pena è fino ad 1/3);
(b) il fatto sia commesso a danno di un minore, o di una donna gravida o di una persona disabile, oppure con armi o da persona travisata (nel qual caso l'aumento della pena è sino alla metà).

Orbene, la legge 181/2025 ha introdotto un quarto comma, per cui da oggi, ogni volta che lo *stalking* venga commesso per uno dei *motivi a delinquere* più volte citati, si applicherà l'aumento di pena da 1/3 a 2/3 [18].

---

[17] **L'art. 609-ter c.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
«Art. 609-*ter (Circostanze aggravanti).*
La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità d)i pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-ter .1) come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
5 -*septies)* se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.».

[18] **L'art. 612-bis c.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
«Art. 612-bis *(Atti persecutori).*
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici 6.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di

1.4.e) - 612-ter c.p. (c.d. revenge porn)

L'art. 612-ter c.p. sanziona con la reclusione da 1 a sei anni e con la multa da 5.000,00 a 15.000,00 € la *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti* (c.d. *revenge porn*), con alcune aggravanti collegate al tipo di rapporto tra l'autore del reato e la persona offesa -quali il rapporto di coniugio, o di relazione affettiva- ovvero all'utilizzo di strumenti telematici o informatici (in tal caso l'aumento è di 1/3), oppure ancora alle condizioni della persona offesa, quali le condizioni di inferiorità fisica o psichica, oppure lo stato di gravidanza (in tal caso l'aumento è da 1/3 alla metà).

Orbene, la legge 181/2025 ha introdotto un quinto comma, per cui da oggi, ogni volta che la *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti venga realizzata* per uno dei *motivi a delinquere* più volte citati, si applicherà l'aumento di pena da 1/3 a 2/3 [19].

Parte seconda - Modifiche al codice di procedura penale

2.1) - Premessa

L'art. 3, comma 1, legge 181/2025, mediante le lettere da "a" a "v" prevede diverse modifiche al codice di procedura penale in tema di:

(1) competenza per materia;
(2) informazioni alla persona offesa ed alle vittime di reato;
(3) diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato
(4) intercettazioni;
(5) misure cautelari personali;
(6) riesame ed appello;
(7) misure cautelari reali;
(8) assunzione di informazioni;
(9) misure urgenti di protezione;
(10) applicazione della pena su richiesta;
(11) regole per l'esame testimoniale
(12) condanna generica ai danni e provvisionale;
(13) esecuzione delle pene detentive.

---

un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

[19] **L'art. 612-ter c.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**

«Art. 612-ter *(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

2.2) . *Le modifiche in tema di* competenza per materia (art. 33-ter c.p.p.) (omissis)

2.3) - Le modifiche in tema di obblighi informativi e comunicativi verso la persona offesa e le vittime di reato (artt. 90-bis, 90-bis.2, 90-ter, 299, comma 2-bis, 309 e 310 c.p.p.; art. 58-sexies L. 345/1975)

Sotto l'ampia categoria delle *informazioni* possono farsi rientrare le modifiche ad una serie di articoli del codice di rito, ovvero 90-bis, 90-bis.2, 90-ter, 299, comma 2-bis, 309 e 310, che vengono di seguito esaminati. A tali norme -per completezza espositiva e identità di finalità- si aggiunge quella di cui all'art. 58-sexies L. 354/1975 (Ordinamento penitenziario).

2.3.a) - Le modifiche all'art. 90-bis c.p.p. (omissis)

2.3.b) - L'introduzione del nuovo art. 90-bis.2 c.p.p.

Si tratta di una norma molto importante perché estende il novero delle avvertenze che vanno date alle persone offese dei reati da *codice rosso* sin dal primo contatto con l'autorità procedente.
Infatti, mediante l'art. 3, comma 1, lett. c) della nuova legge, viene introdotto l'articolo 90-*bis*.2 c.p.p, secondo cui la persona offesa dei delitti da c*odice rosso* deve essere avvisata, in una lingua a lei comprensibile [20]:

a) della facoltà di **avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente** dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.;
b) della facoltà **di indicare un domicilio telematico** per le comunicazioni;
c) dell'onere di **eleggere domicilio** ove intenda essere informata della revoca o della sostituzione della misura cautelare con un'altra meno grave o della sua applicazione con modalità meno gravose, ai sensi dell'articolo 299, comma 4-*bis* c.p.p., nonché della facoltà di cui al nuovo articolo 444, comma 1-*quater* c.p.p. relativa all'avviso della presentazione, da parte dell'imputato/indagato, della richiesta di applicazione pena e della possibilità di presentare deduzioni in merito alla stessa.

Per quanto riguarda la facoltà di cui al punto "a", di essa si tornerà a parlare più avanti, allorquando sarà analizzata la nuova formulazione dell'**art. 362, comma 1-ter, c.p.p.**

°°°°

Quanto ai reati in presenza dei quali sorge, per l'autorità che procede, l'obbligo di dare queste avvertenze, si tratta dei seguenti:

a) tentato omicidio ex artt. 56-575 c.p., aggravato ex articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, ovvero 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.;
b) tentato *femminicidio* ex art. 56-577-bis c.p.;

nonché dei reati, tentati o consumati, di:

c) maltrattamenti contro familiari e conviventi ex articolo 572 c.p. ;
d) interruzione di gravidanza non consensuale ex art. 593-ter c.p., nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma;
e) violenza sessuale ex art. 609-bis c.p.;

---

[20] **L'art. 90-bis.2 c.p.p. recita testualmente (trattandosi di una norma introdotta *ex novo* dalla legge 181/2025, esso viene riportato in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**

"Art. 90-bis.2 (*Ulteriori informazioni alla persona offesa*).
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 90-bis, la persona offesa dal delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e dal delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, è informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, e 444, comma 1-quater".

f) violenza sessuale aggravata ex art. 609-ter c.p.;
g) atti sessuali con minorenne ex art. 609-quater c.p.;
h) corruzione di minorenne ex art. 609-quinquies c.p.;
i) violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies c.p.;
j) atti persecutori ex art. 612-bis c.p.;
k) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p.;
l) lesioni ex artt. 582 e lesioni gravi e gravissime ex art. 583-quinquies del codice penale, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice.

2.3.c) - Le modifiche all'art. 90-ter c.p.p.

La disposizione di cui all'articolo 90-*ter* c.p.p. -che tutela la persona offesa attraverso un obbligo informativo posto a carico dell'Autorità giudiziaria- integra l'attuale regime delle comunicazioni di cui all'art. 299, commi 2-*bis*, 3 e 4-*bis*, in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari.
La lett. *d)* del comma 1 modifica l'articolo 90-*ter*, comma 1-*bis* c.p.p. estendendo l'obbligo (ivi previsto, di comunicazione **con l'ausilio della Polizia Giudiziaria** alla persona offesa dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva), ai casi in cui si proceda, oltre che per i delitti ivi citati, anche per i seguenti ulteriori reati [21]:

a) tentato omicidio (artt. 56-575 c.p.) aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e dell'art. 577, primo comma, numero 1, e secondo comma c.p.;
b) tentato femminicidio (art. 56-577-*bis* c.p.);
nonché per i delitti, consumati o tentati, di:
c) interruzione di gravidanza non consensuale (593-*ter* c.p.) nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma;
d) illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.);
e) lesioni personali (art. 582 c.p.) e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma;
f) lesioni personali ex art. 585, quarto comma (quando, cioè, il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali).

Va sottolineato che, nelle ipotesi su indicate, la comunicazione dell'evasione e della scarcerazione deve sempre essere effettuata alla persona offesa e al suo difensore (ove nominato), a differenza di quanto prevede il comma 1 dell'articolo 90-*ter* c.p.p., secondo cui l'obbligo di avviso è condizionato alla richiesta della vittima.
Infine, viene aggiunto un nuovo periodo al comma 1-*bis* dell'articolo 90-*ter* c.p., prevedendo che, per i procedimenti per i delitti di:

---

[21] **L'art. 90-ter c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 90-ter *(Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione).*
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato 3.
1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, ***aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata,*** o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572 , ***593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,*** 609-*bis* , 609-ter , 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, *612-bis* ***e 612-ter*** del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, ***577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma,*** del codice penale. ***Nei casi di delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577-bis del codice penale, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione***".

- omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e dell'art. 577, primo comma, numero 1, e secondo comma c.p.;
- femminicidio;
- nonché negli altri casi in cui la vittima sia deceduta in conseguenza del reato;

le medesime comunicazioni debbano essere effettuate ai **prossimi congiunti** della persona offesa, che ne abbiamo fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente.

2.3.d) - Le modifiche dell'art. 299, comma 2-bis, c.p.p.

L'art. 3, lett. l), L. 181/2025 interviene sull'articolo 299, comma 2-*bis* c.p.p., prevedendo che [22]:

(a) ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore, la Polizia Giudiziaria debba comunicare -oltre ai provvedimenti di sostituzione o revoca delle misure cautelari adottati nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona- anche i provvedimenti che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo ;

(b) nel caso in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, i suddetti provvedimenti debbano essere comunicati ai **prossimi congiunti** della persona offesa, purché costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente.

Ai sensi dell'articolo 307, comma 4, c.p., agli effetti della legge penale, si intendono per "*prossimi congiunti*" gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti, oltre al coniuge e alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

2.3.e) - Le modifiche degli artt. 309 e 310 c.p.p.

Nel quadro della estensione degli avvisi e comunicazioni, vanno ricompresi gli art. 309 e 310 c.p.p., sui quali è intervenuto l'art. 3, comma 1, lettere m) ed n) L. 181/2025, a mente dei quali:

(1) in caso di riesame (art. 309 c.p.p.) i provvedimenti del tribunale del riesame che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter* c.p.p., debbano essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore [23];

---

[22] **L'art. 299 c.p.p., nella nuova formulazione (limitatamente ai commi 1-2 bis), recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**

"Art. 299 *(Revoca e sostituzione delle misure).*

1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.

2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 ***nonché quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo*** relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. ***La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.***

2-ter – 4 quater *omissis*".

[23] **L'art. 309 c.p.p., nella nuova formulazione (limitatamente ai commi 10 e 10-bis), recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**

"Art. 309 *(Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva).*

1) – 9-bis) omissis

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.

(2) in caso di appello (art. 310 c.p.p.), i provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore [24].

2.4) - Le modifiche in tema di diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato (art. 91 c.p.p.)

L'art. 3, lettera *e)* della legge amplia il novero dei soggetti che possono esercitare gli stessi diritti e le stesse facoltà spettanti alla persona offesa dal reato, includendovi i centri antiviolenza e le case rifugio, sia pubblici che privati [25].

2.5) - Le modifiche in tema di intercettazioni (art. 267 c.p.p.)

La nuova legge interviene sull'art. 267 c.p.p., aggiungendo al comma 3 un ulteriore periodo, in forza del quale il limite massimo di quarantacinque giorni di durata complessiva delle operazioni di intercettazione (introdotto dalla legge 31 marzo 2025, n. 47) non trova applicazione in una serie di reati riconducibili al tema della *violenza contro le donne* [26].

10-bis. I provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore".

[24] **L'art. 310 c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 310 *(Appello)*.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne la copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.
2-bis. I provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.
3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva".

[25] **L'art. 91 c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 91 *(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato)*.
1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, *ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati*, ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato".

[26] **L'art. 267 c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 267 *(Presupposti e forme del provvedimento)*.
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile espone con autonoma valutazione le specifiche ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio

Nel rinviare, per l'analisi della legge 47/2025, alle **direttive n. 4/2025 dell'1.04.2025** (per i Magistrati dell'Ufficio) e **n. 8/2025 del 17.04.2025** (per la Polizia giudiziaria), si sottolinea dunque che il limite massimo di 45 giorni non trova applicazione allorquando si proceda per uno dei seguenti reati:

(a) *femminicidio* di cui all'art. 577-*bis* c.p.;
(b) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 c.p., aggravato ai sensi del quinto comma;
(c) lesioni di cui agli artt. 582-585, comma 1 (lesioni personali), 583-585, comma 1 (lesioni gravi o gravissime), 583-bis-585, comma 1 (mutilazione degli organi genitali femminili), 583-quinquies- 585, comma 1 (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), nonché omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584-585, comma 1, nei casi in cui siano (ulteriormente) aggravate ai sensi dell'art. 585, quarto comma, c.p.;
(d) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'art. 593-ter, aggravato ai sensi del sesto comma, c.p.;
(e) violenza sessuale di cui all'art. 609-ter, aggravato ai sensi del primo comma, numero 5-ter.1, c.p.;
(f) atti persecutori di cui all'art. 612-*bis*, aggravato ai sensi del quarto comma, c.p.;
(g) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'art. 612-ter, aggravato ai sensi del quinto comma, c.p;

evidenziando che le **aggravanti** evocate nei punti da b) a g) sono quelle introdotte dalla legge 181/2025 in tema di *motivi a delinquere* più volte evocati nel presente atto.

2.6) - Le modifiche in tema di misure cautelari personali (art. 275, 282-bis e 282-ter c.p.p.)

L'art. 3, lett. g) della legge 181/2025 ha riscritto in più punti l'articolo 275 c.p.p. intervenendo sul comma 2-bis ed introducendo il comma 3.1 [27].

---

contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione. ***Oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, la disposizione di cui al terzo periodo non si applica quando si procede per i delitti di cui agli articoli 577-bis del codice penale o per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609-ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612-bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma, del codice penale.***

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni".

[27] **L'art. 275 c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportati in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**

"Art. 275 *(Criteri di scelta delle misure).*

L'art. 3, lett. h) della legge 181/2025 ha modificato l'art. 282-bis, comma 6, c.p.p..
L'art. 3, lett. i) della legge 181/2025 ha modificato l'art. 282-ter, commi 1 e 2, c.p.p..

---

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere *b)* e *c)* .
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. *Ferma* l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti ***indicati ai commi 3 e 3.1 del presente articolo e nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma,*** e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice.
2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.
3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416 - *bis* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609 -*octies* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
3.1. Fermo quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e al delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies , nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari.
3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1.
4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.
4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.
4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
4-quinquies . La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative."

2.6.a) - La modifica dell'art. 275 c.p.p.: il comma 2-bis

Quanto al comma 2-bis, ha esteso ad una molteplicità di reati (anche mediante il richiamo ai commi 3 e 3.1 dello stesso articolo) la possibilità di applicare la custodia in carcere altresì nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, possa essere irrogata una pena non superiore a tre anni di reclusione (possibilità sinora limitata ad alcuni reati [28]), per cui -per effetto della riforma- la custodia in carcere può essere applicata (anche in ipotesi di prevedibile condanna non superiore a tre anni di reclusione) nei seguenti casi:

1) reati richiamati nel comma 3 dell'art. 275 c.p.p., ovvero:

(a) artt. 270, 270-bis e 416-bis c.p.;
(b) delitti ex art. 51, comma 3-bis c.p.p. (416, sesto e settimo comma; 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater, 600, 601, 602; 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati art. 86 decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141);
(c) delitti ex art. 51, comma 3-quater, c.p.p (delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo);
(d) artt. 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

2) reati richiamati nel comma 3.1 dell'art. 275 c.p.p., ovvero:

(a) tentato omicidio ex artt. 56-575 c.p. aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.;
(b) *tentato femminicidio* ex artt. 56-577-bis c.p;
(c) delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, c.p.;

3) altri reati del codice penale, ovvero:

artt. 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma; 624-bis;

4) reati richiamati nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero (escludendo -per evitare duplicazioni- i reati già inseriti nel comma 3 dell'art. 275 c.p.p.):

(a) delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
(b) art. 416-ter c.p.;
(c) artt. 12, commi 1 e 3, e 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

5) quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, c.p.p..

---

[28] I reati per i quali sinora era possibile applicare la custodia in carcere pur quando era prevedibile una condanna non superiore a tre anni di reclusione sono quelli di cui:

- agli artt. 423-bis, 572, 612-bis e 612-ter c.p.;
- all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; **articoli 416-bis** e 416-ter del codice penale; **delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste;** delitti di cui agli articoli **600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale;** delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; **delitto di cui all'articolo 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;**
- agli artt. 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

2.6.b) - La modifica dell'art. 275 c.p.p.: il nuovo comma 3.1.

Quanto al nuovo comma 3.1, la legge introduce una sorta di **presunzione di pericolosità** (salvo che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari) per gli indagati di gran parte dei delitti del c.d. *codice rosso*, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari custodiali della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, e **una presunzione di adeguatezza** delle misure cautelari su indicate a tutelare le suddette esigenze cautelari.

In particolare (salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, ovvero che -anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa- dette esigenze possano essere soddisfatte da altre misure cautelari) sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai seguenti delitti, ovvero:

(a) tentato omicidio ex artt. 56-575 c.p. aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.;
(b) *tentato femminicidio* ex artt. 56-577-bis c.p;
(c) delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, c.p..

2.6.c) - La modifica dell'art. 282-bis c.p.p.

Va premesso che, nei casi in esame, la misura degli arresti domiciliari, qualora disposta, in ragione delle previsioni di cui al successivo articolo 275-*bis*, co. 1 c.p.p., dovrà essere disposta con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico.

Tanto premesso, l'art. 3 co. 1 lett. h) è intervenuto sull'art. 282-bis c.p.p., mediante la modifica del comma 6 [29].

In sostanza, la nuova norma **estende da 500 a 1.000 metri** la distanza minima che il destinatario della misura cautelare dell'**allontanamento dalla casa familiare** (qualora si proceda per i reati indicati al comma 6 dell'art. 282-bis c.p.p.) deve mantenere da quest'ultima ovvero dalla casa della stessa o dai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima (salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro), e ciò allorquando si proceda per uno dei seguenti reati del codice penale commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, indicati nel medesimo comma:

- artt. 570, 571, 572, 56-575, 582 (limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate), 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-*septies*.1, 600-*septies*.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-*octies*, 612, secondo comma, 612-bis.

2.6.d) - La modifica dell'art. 282-ter c.p.p.

l'art. 3 co. 1 lett. i) è intervenuto sull'art. 282-ter c.p.p., mediante la modifica dei commi 1 e 2 [30].

---

[29] **L'art. 282-bis c.p.p., nella nuova formulazione (limitatamente al comma 6 modificato), recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportati in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 282-bis *(Allontanamento dalla casa familiare).*
1)-5) omissis
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies ,600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 -*septies* .1, 600 -*septies* .2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies , 609 -*octies* e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a ***mille*** metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi".

[30] **L'art. 282-ter c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportati in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 282-ter *(Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).*

In sostanza, analogamente a quanto appena rilevato per l'art. 282-bis c.p.p., la nuova norma **estende da 500 a 1.000 metri** la distanza minima che il destinatario della misura cautelare del **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** deve mantenere da quest'ultima ovvero dalla casa della stessa o dai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima (comma 1), nonché dai luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa convivente o comunque legate da relazione affettiva (comma 2).

2.7) (omissis)

2.8) - Le modifiche in tema di assunzione di informazioni (art. 362 c.p.p.)

L'art. 3, lettera p), L. 181/2025 interviene sull'art. 362 c.p.p., apportando modifiche al comma 1-ter c.p.p.,, relativamente alla disciplina dell'assunzione, da parte del Pubblico Ministero, di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza [31], prevedendo che, in presenza di alcuni delitti, vi sia l'obbligo per il Pubblico Ministero di **procedere personalmente** alla audizione, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, della persona offesa, nel caso in cui la stessa abbia avanzato **motivata e**

---

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a ***mille*** metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa convivente o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a ***mille*** metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni".

[31] **L'art. 362 c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (le parti di nuova introduzione sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
"Art. 362 *(Assunzione di informazioni).*
1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.
1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma ***tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché*** per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, ***593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,*** 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, ***612-bis e 612-ter*** del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, ***577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma***, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. ***Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale.***
1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica".

tempestiva richiesta in tal senso, fatta salva la possibilità di delegare detta audizione alla polizia giudiziaria con decreto motivato.

Parte terza - Linee guida operative per la Polizia Giudiziaria

In relazione ai vari paragrafi della presente *Direttiva*, si forniscono alla Polizia Giudiziaria le seguenti *linee guida.*

A) Argomenti da trattare nel raccogliere le dichiarazioni

In occasione della raccolta delle dichiarazioni di persone informate o della persona offesa per uno dei delitti appresso indicati, oltre agli argomenti indicati nelle direttive richiamate nella *Premessa (* con particolare riferimento alla **direttiva n. 6/2022),** la Polizia Giudiziaria avrà cura di approfondire gli aspetti di seguito specificati.

reati di cui all'art. 577-bis c.p. [31]***, 572 c.p.*** [33]***, 582 c.p., 583 c.p., 583-bis c.p., 583-quinquies c.p., 584 c.p. (aggravati ai sensi dell'art. 585, comma 1, c.p.), 593-ter c.p., 609-ter c.p., 612-bis c.p., 612-ter*** [34] ***c.p.***

il tema dei *motivi* alla base del reato, nel senso di acquisire elementi per verificare se il reato sia stato commesso (alternativamente) come:

- atto di odio
- atto di discriminazione
- atto di prevaricazione
- atto di controllo, possesso o dominio
- verso la vittima, in quanto donna;
  ovvero:
- in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo;
- atto di limitazione delle libertà individuali della stessa.

art. 572 c.p.

oltre agli argomenti appena elencati, relativi ai *motivi* alla base del reato, anche:

(a) la tipologia del rapporto tra autore del reato e persona offesa: matrimonio tuttora in essere; separazione giudiziale; divorzio; convivenza (dal momento che, fino al divorzio, sussiste comunque il reato di maltrattamenti);

(b) nel caso in cui sia cessata la convivenza, se l'autore del reato e la persona offesa abbiano un figlio in comune, di cui condividono la gestione;

(c) i *motivi* alla base del reato, nel senso di acquisire elementi per verificare se il reato sia stato commesso (alternativamente) per una di quelle finalità già esaminate a proposito del *femminicidio* ex art. 577-bis c.p.;

(d) se -ai fini della commissione del delitto di *maltrattamenti*- l'indagato abbia utilizzato strumenti informatici o telematici, o telefoni cellulari, acquisendo specifiche informazioni (soprattutto dalla persona offesa) da riferire al Pubblico Ministero, ai fini della eventuale richiesta di sequestro degli stessi, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 572-bis c.p.p. [35]

---

[32] Vedi, per il delitto di cui all'art. 577-bis c.p., il paragrafo **"1.1.c) - I motivi a delinquere"**

[33] Vedi, per il delitto di cui all'art. 572 c.p., il paragrafo **"1.2.a) - I maltrattamenti: modifiche e aggravante ad effetto speciale", punto b)**

[34] Vedi, per i delitti di cui agli artt. 582 c.p., 583 c.p., 583-bis c.p., 583-quinquies c.p., 584 c.p. (aggravati ai sensi dell'art. 585, comma 1, c.p.), 593-ter c.p., 609-ter c.p., 612-bis c.p., 612-ter 1 c.p., il paragrafo **"1.4) - Le aggravanti ad effetto speciale per una pluralità di ipotesi"**

[35] Vedi, per l'argomento di cui al punto d), il paragrafo **"1.3) - La confisca obbligatoria in caso di maltrattamenti: l'art. 572-bis c.p."**

B) Redazione della informativa di reato

Nel redigere l'informativa di reato per una delle ipotesi di cui innanzi, la Polizia Giudiziaria verificherà:

- se ricorrano le circostanze aggravanti indicate nel comma 1 dell'art. 585 c.p. (soprattutto quella di cui all'art. 576 comma 1, n. 2, 5 e 5.1, e quella di cui all'art. 577, comma 1 n. 1 e comma 2), provvedendo al corretto inserimento del titolo di reato nel Portale N.D.R. (ad esempio: 582-585 c.p.; oppure 583-585 c.p.), oltre a quella di cui all'art. 585, comma 4 c.p.
- se ricorra la **nuova aggravante** di cui all'art. 585, comma 4, c.p., indicando, in caso positivo, anche tale aggravante.

C) Avvisi e comunicazioni

In occasione del primo contatto con la persona offesa (denunziante e/o querelante), la Polizia Giudiziaria avrà cura di informare la predetta sui diritti ad essa spettanti, elencati negli artt. 90-bis e 90-bis.1 c.p.p. (quest'ultimo introdotto con la legge 121/2025) [36].

A tal fine, valgano le seguenti *linee guida,* che si ispirano alla Direttiva n. 1-bis/2023 del 28.03.2023 e si sottolinea che alla presente *Direttiva* vengono allegati due modelli di avvisi (modello "A" e modello B") che sostituiscono i modelli allegati alla suddetta direttiva:

Tanto premesso, la Polizia Giudiziaria terrà presente quanto segue:

(a) non è prevista dalla legge la consegna di un *foglio di avvisi*; l'art. 90-bis c.p.p e l'art. 90-bis.1 c.p.p. si limitano a prevedere che alla persona offesa..., sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito ad una serie di diritti e facoltà, per cui, in teoria, l'organo di PG che raccoglie la denunzia dovrebbe dare oralmente gli avvisi di cui agli artt. 90-bis e 90-bis.1 cpp, lasciando a verbale traccia degli avvenuti avvisi;

(b) è solo per ragioni di economia temporale che si è instaurata la prassi della consegna del *foglio degli avvisi* alla persona offesa;

(c) al fine di ridurre quanto più possibile l'uso di carta, sono stati elaborati due modelli:

- il primo, completo, da utilizzare in caso di **querela** ed in caso di denunzia per fatti da *codice rosso* (modello A);
- il secondo, semplificato, da utilizzare in caso di semplice **denunzia** per reato comune (furto, rapina, ecc.) (modello B)

(d) è sufficiente che il *foglio degli avvisi* (modello "A" o modello "B") venga consegnato alla persona offesa in unico esemplare, mentre sul verbale (di denunzia, querela, dichiarazione) ci si può limitare ad apporre una formula del tipo:

> *"Copia del foglio degli avvisi ex art. 90, 90-bis, 90-bis.1, 101 c.p. (modello "A" – direttiva 21/2025 del 16.12.2025) viene rilasciata alla persona offesa, che sottoscrive il presente atto anche quale ricevuta del foglio stesso"*;
>
> oppure
>
> *"Copia del foglio degli avvisi ex art. 90, 90-bis, 90-bis.1, 101 c.p. (modello "B" – direttiva 21/2025 del 16.12.2025) viene rilasciata alla persona offesa, che sottoscrive il presente atto anche quale ricevuta del foglio stesso".*

Alla presente Direttiva vengono dunque allegati i due modelli citati, in formato *editabile*, che vanno a sostituire quelli di cui alla Direttiva n. 1-bis/2023 del 28.03.2023.

ooooo

Sempre in tema di ***oneri informativi***, la Polizia Giudiziaria potrà essere chiamata dall'Autorità Giudiziaria ad effettuare:

- gli avvisi di cui all'art. 90-ter c.p.p. in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari [37];
- gli avvisi previsti nell'art. 299, comma 2-bis, c.p.p., non solo quelli già previsti, ma anche quelli introdotti dalla legge 121/2025, ovvero quelli relativi ai provvedimenti che autorizzano il distacco

[36] Vedi -per l'aspetto delle comunicazioni e degli avvisi, il paragrafo **"2.3) - Le modifiche in tema di obblighi informativi e comunicativi verso la persona offesa e le vittime di reato"**

[37] Vedi -per l'avviso ex art. 90-ter c.p.p., il paragrafo **"2.3.c) - Le modifiche all'art. 90-ter c.p.p."**

temporaneo dello strumento elettronico di controllo, ed altresì gli avvisi ai *prossimi congiunti* della persona offesa che sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede [38];

- la comunicazione (ai servizi socio-assistenziali, alla persona offesa e -ove nominato- al difensore di fiducia di quest'ultima) dei provvedimenti del Tribunale del riesame che non confermano le misure cautelari per reati commessi con violenza alla persona ed in materia di *codice rosso*, sia in caso di riesame (art. 309 cpp) che in caso di appello (art. 310 c.p.p.) [39].

D) Avvisi e comunicazioni: in particolare, la richiesta della persona offesa di essere sentita dal P.M. personalmente

Quanto in particolare alla *facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal Pubblico Ministero*, introdotta nel nuovo art. 90-bis.1 c.p.p. (facoltà richiamata nella modulistica allegata alla presente direttiva al **punto Q)** [40], va subito chiarito che **qualora -nel corso dell'audizione (dopo aver preso atto dell'avviso stesso)- la persona offesa dovesse avanzare detta richiesta, di essa la P.G. darà atto a verbale e continuerà a raccogliere la dichiarazione stessa.**
Di tale volontà farà espressa menzione nella informativa, in cui pertanto dovrà essere messa ben in evidenza la volontà della persona offesa di essere sentita dal Pubblico Ministero personalmente.

La richiesta in questione deve essere (secondo la nuova normativa) ***motivata e tempestiva***, per cui valgano le seguenti considerazioni:
(a) essa può provenire solo dalla *persona offesa* e non anche dal denunziante/querelante/istante;
(b) per essere ***tempestiva***, la richiesta va fatta in occasione del primo *approccio* della persona offesa, e dunque o in occasione della denunzia/querela presso gli uffici di Polizia (o anche *sul luogo*, nel caso vi sia stato accesso della P.G. presso l'abitazione della persona offesa, oppure per strada), **oppure** successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine dei tre giorni;
(c) ovviamente non si può escludere che -nel caso di reiterazione di condotte delittuose, anche a distanza di tempo, la persona offesa chieda di essere sentita dal P.M., ed allora la *tempestività* va evidentemente commisurata al *fatto nuovo* sopravvenuto;
(d) per essere ***motivata*** (ed evitare che la richiesta si traduca in una mera formula di stile), la richiesta dovrà indicare le ragioni specifiche per le quali la persona offesa ritenga necessaria una sua audizione da parte del Pubblico Ministero, non essendo sufficiente la mera volontà della persona offesa;
(e) ovviamente la richiesta deve essere *spontanea*, cioè provenire dalla persona offesa dopo aver ricevuto gli *avvisi* e non dovrà formare oggetto di una domanda da parte della Polizia Giudiziaria.

D) Intercettazioni

Nel caso in cui, per uno dei reati indicati nell'art. 267, comma 3, c.p.p., ovvero [41]:

(a) *femminicidio* di cui all'art. 577-*bis* c.p.;
(b) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 c.p., aggravato ai sensi del quinto comma;
(c) lesioni di cui agli artt. 582-585, comma 1 (lesioni personali), 583-585, comma 1 (lesioni gravi o gravissime), 583-bis-585, comma 1 (mutilazione degli organi genitali femminili), 583-quinquies- 585, comma 1 (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), nonché omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584-585, comma 1, nei casi in cui siano (ulteriormente) aggravate ai sensi dell'art. 585, quarto comma, c.p.;
(d) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'art. 593-ter, aggravato ai sensi del sesto comma, c.p.;
(e) violenza sessuale di cui all'art. 609-ter, aggravato ai sensi del primo comma, numero 5-ter.1, c.p.;
(f) atti persecutori di cui all'art. 612-*bis*, aggravato ai sensi del quarto comma, c.p.;
(g) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'art. 612-ter, aggravato ai sensi del quinto comma, c.p;

---

[38] Vedi, per gli avvisi di cui all'art. 299, comma 2-bis, c.p.p., il **paragrafo 2.3.d)**
[39] Vedi, per gli avvisi di cui all'art. 310 c.p.p., il **paragrafo 2.3.e)**
[40] Vedi sul punto il paragrafo **"2.3.b) - L'introduzione del nuovo art. 90-bis.2 c.p.p."**
[41] Vedi, per le intercettazioni in materia di *Codice rosso*, il paragrafo **"2.5) - Le modifiche in tema di intercettazioni"**

siano state attivate le intercettazioni, nel predisporre le proposte di proroga, la Polizia Giudiziaria avrà cura di tener presente che per tali reati non opera il limite massimo di 45 giorni previsto dal c.d. *decreto-Nordio*, ovvero la legge 31 marzo 2025, n. 47 (per il cui contenuto si fa rinvio alla Direttiva n. 8/2025 del 17.04.2025) per cui -fermo restando l'onere di verificare comunque la necessità di proseguire l'attività di intercettazione, in ragione della loro utilità a fini di prova e dell'esigenza di contenimento dei costi- ben si potrà andare avanti nelle operazioni con proposte di proroga per periodi più lunghi.

E) Le misure cautelari – I controlli

Nell'operare i controlli sull'indagato, che sia destinatario delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) [42], la P.G. avrà cura di verificare che la distanza mantenuta non sia inferiore a 1.000 metri (laddove, sinora, la distanza minima era pari a 500 metri), ciò che ovviamente incide anche sulla sussistenza del delitto di cui all'art. 387-bis c.p.

Parte quarta - Entrata in vigore

La presente direttiva è efficace a far data dal 17.12.2025, giorno di entrata in vigore della legge 181/2025.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 17.12.2025

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alfonso D'Avino

D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
16.12.2025
13:31:54
GMT+01:00

[42] Vedi, per le modalità di controllo da parte della P.G., i paragrafi **"2.6.c) - La modifica dell'art. 282-bis c.p.p."**, e **"2.6.d) - La modifica dell'art. 282-ter c.p.p."**